

TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019

IMU – TASI – TARI – ADDIZIONALE IRPEF – PUBBLICITA' e AFFISSIONI

IMU

Non si paga l'IMU sulle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, sui fabbricati rurali strumentali, sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Si paga l'IMU su tutti i fabbricati diversi da quelli sopra elencati (es. seconda casa – negozi – laboratori – magazzini – capannoni ecc.), sulle aree edificabili e sui terreni posseduti da cittadini che non sono coltivatori diretti/imprenditori agricoli.

Le **aliquote** adottate sono le seguenti:

- **0,40** per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le cat. Catastali: A1 – A8 – A9) e relative pertinenze;
- **200,00** euro per la detrazione dovuta per l'abitazione principale;
- **0,85** per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, per i terreni e per le aree edificabili;

Il **versamento** dell'IMU deve essere effettuato in autoliquidazione (il cittadino paga e il Comune in seguito controlla), tramite il Mod. F24, da pagare presso le Banche e Poste.

I **codici tributo** da riportare sul mod. F24 sono i seguenti:

- | | |
|--|------------------|
| • 3912 Abitazione Principale e pertinenze | spettanza Comune |
| • 3914 Terreni agricoli | spettanza Comune |
| • 3916 Aree fabbricabili | spettanza Comune |
| • 3918 Altri fabbricati | spettanza Comune |
| • 3925 Immobili gruppo D | spettanza Stato |
| • 3930 Immobili gruppo D | spettanza Comune |

Le **scadenze** per il versamento sono:

Acconto	17 giugno
Saldo	16 dicembre
Unica soluzione	17 giugno

COMODATO

La legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, al comma 10 dell'art. unico, ha modificato profondamente il trattamento delle abitazioni concesse in uso gratuito.

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile dell'abitazione concessa in comodato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata nelle categorie: A/1, A/8 e A/9;
- b) l'abitazione deve essere concessa in comodato solo a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- c) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- d) il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia;
- e) il comodante deve risiedere nello stesso Comune dove è ubicata l'abitazione concessa in comodato;
- f) Il comodante può avere al massimo un altro immobile *** (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso Comune, utilizzato come abitazione principale, non accatastato nelle categorie: A/1, A/8 e A/9;
- g) il comodante deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo.

***Nel caso in cui un soggetto possieda due immobili ad uso abitativo in comuni diversi, indipendentemente dalla quota di possesso, **il beneficio non può essere riconosciuto** poiché la legge dispone che il comodante possieda un solo immobile in Italia con la sola eccezione del punto f).

TASI

La **TASI** è l'imposta sui servizi indivisibili.

Cosa sono i servizi indivisibili:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- manutenzione stradale
- manutenzione del verde pubblico
- illuminazione stradale pubblica
- manutenzione delle scuole.

Non devono pagare la TASI i possessori di abitazione principale e relative pertinenze (1 per cat. catastale C2/C6/C7) ad eccezione delle cat. A1/A8 e A9 e gli utilizzatori (es. affittuari – comodatari) a condizione che siano residenti.

Le aliquote adottate sono le seguenti:

- **0,17** per cento per i fabbricati a qualsiasi titolo posseduti o detenuti e per le aree edificabili;
- **0,10** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione (il cittadino paga e il Comune in seguito controlla), tramite il Mod. F24, da pagare presso le Banche e Poste.

I codici tributo da riportare sul mod. F24 sono i seguenti:

- **3959** – TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **3960** – TASI – aree fabbricabili;
- **3961** – TASI – altri fabbricati.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante devono pagare la TASI. L'occupante deve versare la TASI nella misura del **20** per cento, la restante parte (**80** per cento) deve essere versata dal proprietario o titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Sono previste le seguenti riduzioni:

- | | |
|---|--------------------|
| a) abitazioni principali con unico occupante: | riduzione del 10%; |
| b) abitazioni a disposizione per uso stagionale - uso limitato: | riduzione del 10%; |
| c) fabbricati rurali ad uso abitativo dei proprietari: | riduzione del 10%; |

Per i terreni agricoli non si deve pagare la TASI.

La base imponibile su cui calcolare il tributo è uguale a quella utilizzata per l'IMU.

Le scadenze per il versamento sono:

Acconto	17 giugno
Saldo	16 dicembre
Unica soluzione	17 giugno

Per le abitazioni concesse in comodato valgono le stesse regole dell'IMU.

TARI

La **TARI** è la tassa sui rifiuti.

Il **versamento** della TARI deve essere effettuato tramite il Mod. F24 da pagare presso le Banche e Poste.

L'**avviso di pagamento** è spedito dal Comune. Chi non lo riceve può richiedere il duplicato all'ufficio tributi.

Il **codice tributo** da riportare sul mod. F24 è il seguente:

- **3944** – TARI.

Le **scadenze** per il versamento sono:

1° RATA	16 marzo
2° RATA	16 maggio
3° RATA	16 settembre
Unica soluzione	16 marzo

PER IMU – TASI - TARI

Non si procede al versamento qualora l'importo dovuto per l'intero anno non sia superiore ad euro 12,00.

CODICE CATASTALE DEL COMUNE

H357

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è pari allo 0,70% da applicarsi come aliquota unica su tutti gli scaglioni di reddito. È prevista l'esenzione dall'imposizione per i redditi fino a 7.500,00.

PUBBLICITA' e AFFISSIONI

L'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio affissioni dei manifesti è gestito in forma diretta dal Comune.

Tutti i pagamenti riferiti ai tributi suddetti, devono essere effettuati **esclusivamente a favore del Comune di Rivolta d'Adda** sul cc. postale n. **11889268** o con IBAN: **IT02B0760111400000011889268**

Per **la prenotazione di affissioni dei manifesti**, di seguito si riportano i contatti:

- a) Telefono: **039/6613161**;
- b) Fax: **039/667746**;
- c) orari: dal lunedì al venerdì: 8,30 – 12,00;

Si precisa che tutte le variazioni che riguardano l'imposta sulla pubblicità (installazione – rimozione, variazione di superficie, ecc.), devono essere dichiarate per iscritto al Comune di Rivolta d'Adda.

L'Ufficio Tributi resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Orari di apertura al pubblico: **dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30;**
martedì: chiuso.

Telefono: **0363/377034/035** – Fax: **0363/377031** – Email: tributi@comune.rivoltadadda.cr.it